



Comune di
TERRALBA

SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA
Assessorato ai Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO

per l'assegnazione del REIS - Reddito di Inclusione Sociale - "Agiudu torrau", in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica

Il Comune di Terralba, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio "Servizi Territoriali alla Persona" n° 345 del 02.07.2017, in attuazione della Legge della Regione Sardegna 18/2016 "Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau" e delle Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della suddetta L. R. approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, pubblica il presente bando per l'assegnazione del **REIS** - Reddito di Inclusione sociale - "Agiudu torrau", in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica.

ART. 1 - IL REIS

Il reddito di Inclusione Sociale (REIS) è un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica ed è condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Si pone quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini, affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità della persona.

Il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

Il Programma si concluderà il 31.12.2017, salvo diverse disposizioni, in rapporto alle risorse a disposizione e alle direttive della RAS.

ART. 2 - IL VALORE ECONOMICO

L'ammontare del beneficio economico mensile è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia e previa verifica degli uffici competenti alla data di presentazione della domanda, ad esclusione del punto 1 dell'art. 3.

Il nucleo familiare richiedente non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili (il requisito per la carta SIA è di 600 euro), elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU (Cfr. FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla tipologia di trattamenti economici che devono essere inclusi nel computo).

In particolare l'ammontare del beneficio economico mensile è stabilito utilizzando una versione semplificata della scala di equivalenza ISEE:

Numero Componenti	REIS - Contributo economico mensile
1	200 euro
2	300 euro
3	400 euro
4 e più	500 euro

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale.

ART. 3 - PRIORITÀ DI AMMISSIONE.

Le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “*Agiudu torrau*”, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, hanno definito le seguenti priorità di assegnazione, da 1 a 4, sottoelencate, **fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.**

Sulla base del suddetto atto verranno rispettate le seguenti priorità:

REIS d'ufficio

1) Verrà riconosciuto il beneficio REIS d'Ufficio, senza necessità di presentare domanda per l'ottenimento del REIS, ai seguenti nuclei familiari:

- a)** nuclei familiari già beneficiari di Carta SIA;
- b)** nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di accesso alla Carta SIA, a cui l'INPS ha rigettato l'istanza per non aver raggiunto il punteggio minimo di 25 previsto dalle vigenti normative e nuclei familiari beneficiari di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale pari o superiori a 600 euro mensili, purché ripresentino domanda carta SIA entro il termine di scadenza (lunedì 24 luglio 2017, ore 12,30).
- c)** nuclei familiari che, in possesso dei requisiti, presentino domanda per la carta SIA entro il termine di scadenza (lunedì 24 luglio 2017, ore 12,30).

I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine decrescente di punteggio ottenuto a seguito dell'istruttoria INPS, per l'assegnazione della Carta SIA. In caso di parità di punteggio, verrà data priorità all'ISEE minore.
--

I nuclei familiari di cui ai punti **1a** e **1c**, beneficeranno del REIS come misura integrativa della carta SIA come da tabella sottostante:

Numero Componenti	Valore Carta SIA mensile*	Contributo REIS ad integrazione mensile*
1	80 euro	120 euro
2	160 euro	140 euro
3	240 euro	160 euro
4	320 euro	180 euro
5 e più	400 euro	100 euro

*il valore della carta SIA è aumentato di 80 euro mensili nel caso di nuclei monogenitoriali con figli minori, con corrispondente detrazione dal valore REIS ad integrazione.

I requisiti di accesso alla Carta SIA sono analiticamente descritti nell'allegato 1 al presente bando.

REIS su istanza

2) Dopo i nuclei familiari di cui al punto precedente, verranno ammesse le famiglie aventi tutti i requisiti di accesso al SIA, (come da allegato 1 al presente bando), ad eccezione della composizione il nucleo familiare (allegato 1, art. 4, comma 3 lettera a) e del punteggio (di cui all'allegato 1, art. 4, comma 3 lettera c) con soglia ISEE fino a 3.000,00, secondo le seguenti priorità:

- a) famiglie anche formate da un solo componente, senza dimora, come da risultanze anagrafiche.
- b) famiglie formate da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- c) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- d) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- e) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

La graduatoria all'interno di ciascuna priorità suindicata (2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e) verrà redatta dando precedenza all'ISEE minore.

3) Dopo i suddetti nuclei familiari, verranno ulteriormente ammessi al beneficio, i nuclei in possesso di tutti i requisiti previsti dal SIA, ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

La graduatoria all'interno della priorità 3 verrà redatta dando precedenza all'ISEE minore.

4) Da ultimo, verranno inseriti in graduatoria, ciascuna tipologia di nuclei familiari di cui al punto 2 dalla lettera a) alla e), ma con ISEE compreso tra 3 e 5 mila euro.

La graduatoria all'interno della priorità 4 verrà redatta dando precedenza all'ISEE minore.

In caso di pari ISEE, per ciascuna tipologia di priorità sopra definita verrà data precedenza nella formazione della graduatoria alla domanda acquisita prima, come risultante dal numero e data di acquisizione all'ufficio protocollo del Comune.

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL REIS

Possono presentare domanda di REIS le famiglie aventi i requisiti definiti all'articolo precedente, punti da 2 a 4, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione.

Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base del numero e giorno di acquisizione al Protocollo generale dell'Ente.

La **domanda, debitamente compilata**, deve essere presentata presso il Comune di residenza, utilizzando il modulo allegato, dal giorno di pubblicazione del presente bando, e dovrà pervenire all'ufficio protocollo comunale **entro e non oltre il giorno lunedì 24 luglio 2017, ore 12,30 (a pena di esclusione)**, unitamente ai seguenti documenti:

- 1. DSU presentata ai fini del calcolo ISEE;**
- 2. ISEE ordinario o ISEE corrente o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni, in corso di validità;**
- 3. copia del documento di identità;**
- 4. copia del codice fiscale.**

Non devono presentare domanda per l'ottenimento del REIS **i nuclei che stanno già beneficiando della Carta SIA**. Per tali casi, il Comune procederà d'Ufficio all'eventuale ammissione al beneficio REIS (art. 3 punto 1). Il Comune procederà con le verifiche di competenza, mentre acquisirà da INPS le ulteriori verifiche.

ATTENZIONE!

Invece, i nuclei che pur in possesso dei requisiti di accesso alla Carta SIA, non hanno ancora presentato la relativa domanda e quelli che, pur avendola presentata, hanno avuto rigettata l'istanza da parte dell'INPS, per poter accedere al REIS sono tenuti, rispettivamente, a presentare e ripresentare domanda SIA **entro e non oltre il giorno lunedì 24 luglio 2017, ore 12,30**.

ART. 5 - GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità previste all'art. 3 del presente bando "PRIORITÀ DI AMMISSIONE" per tutte le istanze aventi i requisiti e pervenute entro il termine perentorio definito (lunedì 24 luglio 2017, ore 12,30).

Considerato che l'INPS procede bimestralmente alla verifica della permanenza dei requisiti per beneficiare della carta SIA, di conseguenza sia la graduatoria che i relativi benefici economici potranno subire conseguenti variazioni. Rimane inteso che verranno sempre rispettate le priorità di

ammissione di cui all'art. 3, **fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.**

In ogni caso tutti gli utenti beneficiari, dovranno comunicare qualsiasi variazione dei requisiti dichiarati per accedere ai benefici, in modo tale da essere ricollocati all'interno della graduatoria sulla base della nuova situazione.

Rimane inteso che in caso di perdita dei requisiti SIA, successivamente alla data 24 luglio 2017, ma di conservazione di quelli REIS, il beneficiario potrà comunque portare a termine il percorso di inclusione attiva iniziato e verrà d'ufficio utilmente collocato all'interno delle priorità, ai fini del percepimento del beneficio economico REIS.

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato alla domanda, della fascia di priorità (da 1 a 4), del parametro di graduazione (punteggio INPS) e della somma mensile REIS "assegnabile".

ART. 6 - AMMISSIONE AL BENEFICIO E AL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione. Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare.

Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le seguenti misure:

- a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
- b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
- c) avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
- d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
- e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
- f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
- g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
- h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
- i) percorsi di educazione al consumo locale;
- j) inserimento cooperative di tipo B;
- k) servizio civico;
- l) altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

In particolare, i nuclei familiari percettori del reddito di inclusione sociale (REIS):

- a) partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate da equipe multidisciplinari formate dai servizi sociali comunali, dalle assistenti sociali dell'ufficio di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite delle relative equipe multidisciplinari ed esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;

- b) se con minori, questi ultimi frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola;
- c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue ai sensi della normativa vigente.

In ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di Carta SIA.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio, contributo economico REIS.

Il contributo economico REIS mensile, verrà erogato per l'intera durata del Progetto di inclusione.

Il contributo economico REIS non sarà assegnato nel caso in cui siano previsti all'interno del Progetto di Inclusione attiva altre somme finanziate con risorse diverse dal REIS (esempio somme PON Inclusione).

Sono "esonerati" alla adesione ad un percorso di inclusione attiva:

- a) le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- b) famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Si procederà all'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie rispettando l'ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili.

Il beneficio verrà erogato per bimestre posticipato, fino al mese di dicembre 2017 (salvo diverse disposizioni, in base alle direttive della RAS) e fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna.

Ogni variazione, tale da determinare una modifica del beneficio, verrà applicata a partire dal bimestre successivo.

Il beneficio verrà normalmente erogato a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, tuttavia il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo, può essere beneficiario del reddito di inclusione (REIS) il quale è gestito da un familiare o responsabile che lo affianchi nel percorso. (L.R. n. 18/2016 art. 9 comma 7).

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, bimestralmente, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, ai nuclei familiari, con le medesime modalità.

ART. 8 - REVOCA DEL BENEFICIO

Comune Terralba – *Bando per l'accesso al Reddito di Inclusione Sociale (REIS)*

Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:

- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente bando;
- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l'Equipe Multidisciplinare;
- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- facciano un uso distorto del contributo economico.
- finalizzino il beneficio al consumo patologico.

Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

ART. 9 - RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso nei termini di legge.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi o contattare l'ufficio dei servizi sociali, piano terra palazzo comunale, tel. 0783 853029, PEC: serviziterritoriali@comune.terralba.or.it.

ALLEGATO 1.

Requisiti di accesso alla Carta SIA

Decreto Ministeriale Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, aggiornato con Decreto ministeriale del 16 marzo 2017 e ss.mm.ii.

Art. 4 (Beneficiari)

.....

2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:

il nucleo familiare, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

i. presenza di un componente di età minore di anni 18;

ii. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;

b) Requisiti concernenti la condizione economica:

i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni vige l'ISEE "minori".

In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuità.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo

previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque utilizzando il Modello SIACOM allegato.

Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE è aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria;

ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU; la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;

iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché' motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 25, attribuito in base alla scala di seguito specificata:

i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, così attribuito:

A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o più figli;

B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;

C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

D. nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilità grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;

ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, così attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120;

iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.

4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo:

a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;

e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6.

Art. 5 (Beneficio concesso)

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del Nucleo Familiare Beneficiario. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione.

Ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilità delle informazioni acquisite sui nuclei familiari

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui è erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente è dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresì dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o più figli minorenni.